

12. Provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché pubblicità adeguata

12.1. La descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali

La quota di cofinanziamento del FEOGA – Garanzia sarà garantita da AIMA in liquidazione, cui subentrerà AGEA - Agenzia per l'erogazione in agricoltura sino ad avvenuto riconoscimento dell'organismo pagatore regionale.

La quota di cofinanziamento statale dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica – IGRUE; tale quota di cofinanziamento statale verrà stanziata tramite delibera del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economico) su richiesta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e verrà trasferita direttamente all'Organismo Pagatore a seguito della pubblicazione della delibera stessa.

La quota di cofinanziamento regionale, ove prevista, troverà apposita allocazione preventiva sul bilancio regionale e sarà poi versata all'Organismo pagatore, ai fini del pagamento degli aiuti in questione.

La Regione provvederà ad eseguire, secondo modalità concordate con l'Organismo pagatore, almeno due mesi prima dell'invio degli elenchi di liquidazione, il versamento della quota finanziaria regionale all'Organismo pagatore su uno specifico conto corrente indicato dallo stesso Organismo.

12.2. Le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare sistemi per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari materiali e di impatto

12.2.1. L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E IL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO

Per la sorveglianza e la valutazione del programma la Regione Piemonte si avvarrà del proprio sistema informativo per l'agricoltura (Progetto Cerere) opportunamente adattato per l'interconnessione con l'organismo pagatore e gli enti delegati, come previsto dall'articolo 9.3 della Legge Regionale n. 17/1999 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca".

12.2.1.1. L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Il sistema informativo per l'agricoltura si avvale dei seguenti supporti:

- 1. una rete telematica chiusa, ad accesso riservato per la Pubblica Amministrazione piemontese, molto diffusa sul territorio, che collega gli uffici regionali, le Amministrazioni provinciali, le Comunità Montane e gli Enti Locali;*
- 2. una rete telematica, aperta ai soggetti privati che operano in agricoltura, interconnessa con la Rete Unitaria per la pubblica amministrazione piemontese. Con tre progetti in parte già realizzati o di prossima realizzazione saranno immessi in rete anche centinaia di posti di lavoro di soggetti che operano in agricoltura: sedi provinciali delle organizzazioni professionali agricole; sedi delle associazioni dei produttori; le cooperative agricole di trasformazione; i centri di assistenza tecnica alla gestione; altri quali le scuole agrarie, ecc.;*
- 3. un'architettura hardware basata su n.8 sistemi client-server, interconnessi in rete geografica, per un totale complessivo di 335 PC client su circa quattrocento dipendenti dell'Assessorato regionale Agricoltura;*
- 4. un'architettura software complessa attraverso cui vengono gestite tutte le principali attività di erogazione di finanziamenti, premi ed autorizzazioni in materia di agricoltura e foreste, nonché le attività statistiche a supporto della programmazione e del monitoraggio degli interventi;*
- 5. un consorzio tra la Pubblica amministrazione piemontese, le Università e il Politecnico di Torino, appositamente creato per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi (CSI Piemonte), dotato di 700 dipendenti, con partecipazione a maggioranza della Regione Piemonte, e una collaudata attività a partire dal 1979 in agricoltura.*

12.2.1.2. IL SISTEMA INFORMATIVO

L'attuale sistema informativo per l'agricoltura della Regione Piemonte si basa su un'insieme di procedure per la gestione degli iter amministrativi che fanno riferimento ad un unico archivio anagrafico, o anagrafe dei beneficiari degli interventi in agricoltura, e ad un unico sistema di gestione delle funzioni di ragioneria e bilancio. Le banche dati, generate nello svolgimento delle attività amministrative dell'ente, alimentano il sistema statistico-decisionale e il data-warehouse, utilizzati per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi

Al fine di affrontare con il dovuto riguardo la nuova fase della programmazione dello sviluppo rurale, sulla scorta delle precedenti esperienze di informatizzazione delle procedure dell'obiettivo 5a, del REG.CEE 2078/92 e dell'obiettivo 5b), la Giunta Regionale, con deliberazione n. 28842 del 6/12/1999, ha approvato un progetto per il rafforzamento del sistema informativo agricolo regionale in vista dell'integrazione con il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Le iniziative previste nel progetto sono finalizzate a migliorare la circolarità delle informazioni, fornire strumenti di integrazione delle banche dati per il supporto dell'attività amministrativa degli enti delegati e come strumento per le funzioni di monitoraggio, coordinamento e controllo svolte dalla Regione.

La proposta progettuale consiste in:

- ✓ ottimizzazione dell'anagrafe regionale dei beneficiari degli interventi in agricoltura (costituzione della base dati anagrafici centralizzata, costituzione della sintesi dei finanziamenti, costituzione dell'anagrafe delle particelle catastali);*
- ✓ realizzazione di data-warehouse dell'agricoltura;*
- ✓ sviluppo di sistemi di accesso ai dati (servizi di accesso alle informazioni rivolti sia all'utenza interna che esterna);*
- ✓ servizi di interscambio dati (tra i soggetti regionali e in ambito SIAN);*
- ✓ adeguamento dei sistemi informativi attuali al processo di delega;*
- ✓ realizzazione del sistema informativo per il piano di sviluppo rurale;*
- ✓ sviluppi futuri quali il sistema di certificazione delle informazioni e sistemi di accesso sicuro.*

Per quanto riguarda la realizzazione del sistema informativo per il piano di sviluppo rurale, si prevede in Piemonte l'automazione di 30 nuovi procedimenti amministrativi di competenza sia regionale sia delle Province e degli altri Enti Delegati. Per la realizzazione di queste procedure verranno studiate delle modalità operative innovative, che tengano conto dei nuovi strumenti offerti dal D.lgs n.173/98 e della pluralità dei soggetti coinvolti attraverso il processo di delega in corso in Piemonte.

In particolare sulla base di quanto concordato nel gruppo di lavoro ministeriale sulle procedure del FEOGA Garanzia, in Regione Piemonte verrà adottato il CUAA (Codice Univoco Aziende Agricole) come codice univoco di identificazione delle aziende. Inoltre si cercherà di lavorare in modo omogeneo con le altre Regioni, avviando l'uso degli strumenti informativi – Anagrafe delle aziende agricole e Carta dell'Agricoltore e del Pescatore - previsti dal D.lgs n.173/98 e dal suo regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 1999, quale concreta attuazione dei principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti comunitari. In questo ambito si dovrebbe giungere alla definizione di una modulistica comune per la descrizione anagrafica dei beneficiari e della loro struttura produttiva, da utilizzare quale strumento per la costituzione dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole e agroindustriali.

Per mantenere l'unitarietà del sistema informativo durante l'avvio e il consolidamento del processo di delega delle funzioni amministrative alle Province ed alle Comunità Montane, previsto dalla L.R. n.17/99, verrà potenziato il sistema di archivi centrali di riferimento e sintesi, nei quali si integrano le informazioni provenienti dai sistemi di gestione dipartimentali.

L'ambiente informatico con cui sviluppare l'automazione dei procedimenti verrà definito tra Regione, Province e Comunità Montane, ma dovrà essere necessariamente omogeneo, integrato con la gestione dei protocolli informatici di Enti diversi, rivolto anche all'allestimento in tempi brevi di servizi di rete per l'acquisizione via Internet delle richieste di finanziamento redatte da applicazioni locali distribuite via rete alle organizzazioni sindacali agricole, agli ordini e collegi degli agronomi, dei periti agrari e degli agrotecnici, ai singoli agricoltori (ulteriore impiego della carta dell'agricoltore).

Requisito fondamentale del sistema a supporto della gestione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale sarà l'ottimizzazione dei flussi informativi, in modo che l'Ente Regione possa avere sempre tutti gli elementi a disposizione per il monitoraggio e la valutazione.

12.2.1.3. POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

Ulteriori attività potranno essere avviate sulla base dell'evoluzione tecnologica e normativa in merito alla validità probatoria della documentazione resa su supporto magnetico. In proposito in Regione Piemonte sono già state avviate sperimentazioni per valutare l'affidabilità delle tecnologie di certificazione.

In ambito del sistema informativo agricolo si ravvisano due esigenze fondamentali: da un lato la certificazione delle informazioni scambiate tra la P.A. locale, regionale e centrale, dall'altro il riconoscimento univoco dei soggetti fisici o giuridici che accedono alle informazioni presenti sul sistema.

In proposito si prevede che il presente progetto possa avere i seguenti sviluppi futuri.

a) Sistema di certificazione delle informazioni

Messa a punto un sistema di certificazione basato sulla firma elettronica da integrare nei vari processi di interscambio dati, sia fra enti che agiscono all'interno della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPAR) sia fra enti esterni.

b) Sistema di accesso sicuro

Le problematiche di riservatezza delle informazioni individuali e di sicurezza del sistema che si pongono nel momento in cui si prevede l'accesso alle banche dati sulla Rete Unitaria del Piemonte via Internet, possono essere affrontate mediante un sistema di autorizzazione dell'utente all'accesso ai servizi ed alla consultazione delle sue informazioni mediante l'utilizzo del documento di riconoscimento "Carta dell'Agricoltore e del Pescatore" in formato elettronico (smart card) ed apposito dispositivo di lettura.

12.2.1.4. ARCHITETTURA FUTURA DEL SISTEMA

L'architettura prevista deve tenere conto di una serie di esigenze del sistema nel suo complesso:

- 1) Colloquio fra domini diversi della RUPAR (regione, province ecc.), in termini di:*
 - a) accesso a servizi informativi;*
 - b) flussi automatici di alimentazione delle basi dati centralizzate;*
 - c) trasferimento di dati su richiesta.*
- 2) Colloquio fra domini diversi della RUPA (regione, SIAN), in termini di:*
 - a) accesso a servizi informativi;*
 - b) trasferimento di dati su richiesta.*
 - c) Accesso alle basi dati centrali da parte di utenza INTERNET (organizzazioni, associazioni, beneficiari singoli), in termini di:*
 - d) accesso a servizi informativi.*

Il sistema informativo metterà a disposizione i dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e di impatto:

- ✓ per la elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999*
- ✓ per la valutazione intermedia ed ex post*
- ✓ per le attività del Comitato di Sorveglianza*
- ✓ per richieste degli uffici e dei servizi della Commissione*
- ✓ per studi e ricerche*

12.2.2. IL CONTROLLO SULL'AVANZAMENTO DEL PIANO

Il controllo viene supportato dalla valutazione intermedia, affinché si possano eventualmente apportare i necessari adeguamenti al PSR.

L'organizzazione della valutazione intermedia e del controllo del PSR è attribuita alla responsabilità della Regione, in collaborazione con la Commissione.

Il controllo comporta l'organizzazione ed il coordinamento dei dati relativi agli indicatori procedurali, finanziari, fisici e d'impatto e degli aspetti qualitativi della realizzazione (in particolare gli aspetti socioeconomici, operativi, giuridici o anche procedurali).

Gli indicatori previsti per la valutazione delle misure del PSR sono riportati nel documento allegato della valutazione ex-ante. Tengono e terranno conto degli orientamenti e delle raccomandazioni della Commissione in materia nonché delle indicazioni da parte del MIPAF, sulla base del punto e) degli orientamenti per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 adottati dal CIPE nel luglio 1999, per la determinazione di indicatori comuni per la valutazione ex-ante e il monitoraggio dei piani.

Il controllo consiste nel rilevare e valutare gli avanzamenti compiuti nell'attuazione degli interventi e nella redazione delle relazioni annuali (art 48, Reg. (CE) n. 1257/99) entro il 30 aprile di ogni anno.

12.2.3. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Sorveglianza e valutazione saranno predisposte ed attuate, in coerenza naturalmente con le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 1750/1999, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti presenti e futuri della Commissione sugli indicatori comuni per la sorveglianza (VI/12006/00) (in appresso documento sugli indicatori di sorveglianza) e sulla valutazione dei programmi di sviluppo rurale (VI/8865/99 e VI/12004/00) (in appresso indicazioni sulla valutazione), dei quali si adottano qui definizioni e classificazioni dei termini inerenti monitoraggio e valutazione.

Il monitoraggio (fisico e finanziario) previsto dalle norme di gestione del sistema di finanziamento del FEAOG-G viene effettuato, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari, secondo le disposizioni della Commissione Europea, in particolare in conformità al Documento di lavoro VI/12006/00, e le norme nazionali e sarà reso disponibile su supporto informatico.

12.2.3.1. RACCOLTA DEI DATI

*La **raccolta dei dati** sarà improntata al criterio di attendibilità di cui al paragrafo 7.6 delle indicazioni sulla valutazione.*

12.2.3.1.1. DATI SECONDARI

I “dati secondari” (ossia già esistenti perché derivanti dal sistema di monitoraggio, da documenti di programmazione precedenti o collegati e dalle relative valutazioni o da indagini statistiche previste dai programmi statistici comunitari, nazionali o regionali) potranno derivare principalmente:

- per quanto concerne i dati del **sistema di monitoraggio**, dalle informazioni contenute nelle banche dati del sistema informativo per l'agricoltura della Regione Piemonte opportunamente integrate con la registrazione delle notizie contenute nel modello aziendale, che verrà elaborato sulla base di quanto concordato nell'ambito del gruppo di lavoro ministeriale sulle procedure del FEOGA garanzia, e nei moduli specifici di misura; in particolare il modello aziendale sarà costituito da un foglio anagrafico contenente le informazioni utili all'individuazione univoca del soggetto beneficiario e da uno o più fogli per la descrizione codificata della struttura produttiva dell'impresa o della consistenza aziendale; in proposito verranno rilevate tutte le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale così come previsto dal regolamento di attuazione del D.lgs n.173/98, approvato il 19/11/1999 nonché alla classificazione tipologica comunitaria delle aziende agricole. I moduli specifici di misura conterranno tutte le informazioni utili ad individuare e definire l'intervento oggetto di finanziamento, nonché i dati necessari alla composizione degli indicatori per la valutazione dello stato di avanzamenti del piano, in particolare di quelli riferite alle particelle catastali delle aziende beneficiarie nonché ai capi di bestiame oggetto di aiuto (in ottemperanza all'articolo 46 punti 1. e 2. del regolamento (CE) n. 1750/1999);*

- per quanto concerne le indagini previste dai **programmi statistici comunitari e nazionali** (per il programma statistico nazionale, cfr. il DPCM 18 febbraio 1999 recante approvazione del programma statistico nazionale per il triennio 1999-2000):
- area censimenti generali
 - dai risultati (compresi i dati individuali purché in ottemperanza alle norme sul segreto statistico e sulla riservatezza) del 5° censimento generale dell'agricoltura (primi risultati provvisori nella primavera 2001, risultati definitivi presumibilmente a partire dal 2002) e dei censimenti generali della popolazione, delle abitazioni e dell'industria e dei servizi (le cui fasi di rilevazione sono previste per la fine del 2001). Il 5° censimento generale dell'agricoltura rileverà tutte le caratteristiche comuni previste dai regolamenti (CEE) n. 571/88 e n. 357/79 e numerose altre informazioni di interesse nazionale; anche il campo di osservazione sarà più ampio di quello previsto dai regolamenti comunitari citati, fino a comprendere tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche indipendentemente dalla loro dimensione. Per le aziende aventi caratteristica di impresa, inoltre, il 5° censimento prevederà per la prima volta la rilevazione di un questionario aggiuntivo riguardante ulteriori notizie, fra cui alcune inerenti aspetti economici o ambientali;
 - dalle basi territoriali per i censimenti del 2000 (progetto "CENSUS 2000") realizzate in formato numerico alla scala 1:10.000. Tale infrastruttura di base consentirà di integrare nel sistema informativo geografico della Regione Piemonte tutte le informazioni acquisite nei censimenti con riferimento alle singole sezioni censuarie, che per il territorio extraurbano saranno costituite (per la fase di input) dai fogli di mappa catastale (in numero di oltre 33 mila in Piemonte), pertanto perfettamente sovrapponibili spazialmente alle informazioni su base catastale acquisite attraverso il sistema di monitoraggio). Quand'anche – come previsto dal capitolato tecnico di CENSUS 2000 – le sezioni censuarie di restituzione non coincidessero integralmente con i fogli di mappa, la Regione Piemonte sarebbe in condizione di rappresentare l'informazione per singolo foglio di mappa, avendo già proceduto autonomamente alla digitalizzazione di tutti i fogli di mappa del territorio regionale (v. oltre). Benché il questionario generale di azienda del 5° censimento generale dell'agricoltura non sia ancora stato ufficializzato dall'ISTAT, è altamente probabile che le informazioni acquisite con riferimento ai singoli fogli di mappa riguarderanno i grandi tipi di uso dei terreni (seminativi, colture permanenti, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto, arboricoltura da legno, boschi, superficie agraria non utilizzata e "altra superficie") e, per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici, il numero dei capi o (nel caso degli allevamenti minori o "emergenti") l'esistenza;
 - dall'archivio statistico delle imprese attive (ASIA-agricoltura) realizzato dall'ISTAT in base alla direttiva comunitaria sui registri di imprese e "collaudato" attraverso le operazioni censuarie che (a) rappresenterà la lista delle unità della popolazione dalla quale estrarre di volta in volta campioni rappresentativi di tipo generale o settoriale da rilevare con le indagini intercensuarie e (b) consentirà, grazie al codice fiscale, il linkage con gli archivi amministrativi al fine di un utilizzo dei medesimi a fini statistici;

- *area statistiche strutturali*
 - *dai risultati delle indagini campionarie eseguite per ottemperare alle esigenze conoscitive comunitarie, nazionali e regionali. Le informazioni verranno assunte, con cadenza normalmente annuale, sia attraverso la rilevazione di campioni di aziende agricole (come avviene da circa vent'anni), sia (probabilmente) mediante la rilevazione di segmenti areolari estratti da un'area frame costruita a partire dal 5° censimento generale dell'agricoltura (cfr. quanto già detto alla fine del § 5.1.5.2.4);*
- *area statistiche economiche*
 - *dai risultati dell'indagine campionaria REA (risultati economici delle aziende agricole)*
 - *dai risultati dell'indagine campionaria RICA (rete di informazione contabile agricola).*

Le due indagini, dopo un "periodo di migrazione" la cui conclusione è prevista per il 2002, dovrebbero arrivare a riferirsi ad un medesimo campione, al fine di acquisire informazioni sui risultati economici coerenti al nuovo sistema europeo dei conti nazionali ("SEC95") previsto dal regolamento (CEE) n. 2223/96, e garantire una rappresentatività a scala regionale. Dall'integrazione dei dati delle due fonti si otterranno, fra l'altro, informazioni sul funzionamento tecnico-economico delle imprese agricole ed in particolare sui redditi, sia quelli derivanti dalle attività aziendali (RICA), che quelli afferenti ad attività extraziendali (REA).

12.2.3.1.2. DATI PRIMARI

Per quanto riguarda i “dati primari” od “originari” (ossia raccolti ad hoc per la valutazione), occorre distinguere fra (a) dati necessari per la costruzione di indicatori finanziari e fisici (indicatori di sorveglianza come previsti dal documento sugli indicatori di sorveglianza) e (b) dati necessari per ottenere indicatori di risultato e di impatto (indicatori di valutazione, sia di programma che di contesto). I dati del primo tipo dovrebbero essere di entità limitata, in quanto rientranti quasi tutti nella categoria dei dati secondari acquisiti attraverso il sistema di monitoraggio. Eventuali esigenze conoscitive il cui soddisfacimento non fosse possibile direttamente o indirettamente attraverso le informazioni del sistema informativo gestionale potranno essere soddisfatte con richieste ad hoc ai beneficiari, i quali saranno impegnati, all’atto della presentazione della domanda, a fornire tutte le informazioni pertinenti ritenute necessarie dalla Regione.

Riguardo agli indicatori di risultato e di impatto, rientranti tipicamente nella sfera della valutazione, è stato avviato, nell’ambito dell’attuazione del programma interregionale cofinanziato “Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali” di cui alla legge 5 novembre 1996, n. 578, un progetto di costruzione di un sistema di conoscenze per la valutazione delle azioni regionali nel settore agricolo e rurale, in primis del programma di sviluppo rurale.

Tale progetto prevede la ricognizione preliminare delle esigenze conoscitive per l’esercizio delle funzioni istituzionali della Regione nel settore agricolo e dello sviluppo rurale (fra cui appunto quelle connesse alla valutazione) al fine della costruzione di un sistema integrato di conoscenze facente ricorso per quanto possibile alla tecnologia del datawarehousing (v. oltre). Detta ricognizione dovrà fornire l’elenco delle informazioni non ancora disponibili o disponibili in forma inadeguata; su tale base saranno individuati e valutati i canali più adeguati di ottenimento dell’informazione carente. I primi risultati di tale progetto dovranno essere resi disponibili entro il 2000 in modo da consentire la predisposizione del sistema di informazioni in tempo utile per la valutazione intermedia.

Fra le attività previste dal progetto sono particolarmente pertinenti la valutazione le seguenti:

- 1. Prosecuzione dell’acquisizione delle geometrie delle particelle catastali e loro mosaicatura sulla carta tecnica regionale alla scala 1:10.000*

Attualmente tutti i quadri d’unione dei fogli di mappa catastali del territorio regionale sono stati acquisiti e mosaicati sulla carta tecnica regionale alla scala 1:10.000. Ciò consente di rappresentare cartograficamente le informazioni aventi dettaglio territoriale almeno corrispondente ed eseguire su di esse tutte le operazioni GIS a livello di fogli di mappa catastale (costituenti oltre 33 mila entità geografiche). È possibile, ad esempio, rappresentare in termini di totali (valori assoluti) o di incidenza per foglio di mappa le informazioni sulle superfici sottoposte a impegni ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 (alcuni cartogrammi citati nel capitolo 5.1.5 e riportati nell’Atlante sono esempi in proposito; altri esempi sono rinvenibili e scaricabili nel sito internet della Regione Piemonte) e, in futuro, tutte le informazioni su base particellare del piano di sviluppo rurale.

Il passaggio dal foglio di mappa alla particella catastale consente ovviamente di aumentare il livello di dettaglio territoriale della rappresentazione cartografica. L'acquisizione dei particellari, che è propedeutica ad alcune delle attività illustrate di seguito e che ad oggi ha interessato un centinaio di comuni, proseguirà in futuro da parte dell'Assessorato all'Agricoltura al ritmo di circa 50 comuni all'anno (dato l'elevato costo ad ettaro), scelti in base ad esigenze specifiche; sono peraltro prevedibili iniziative integrative anche sostanziali da parte di altre strutture della Regione o di altri Enti pubblici piemontesi.

2. *Adesione alle attività di sviluppo di un sistema informativo basato sui bacini idrografici realizzate dall'unità ARIS (Agriculture and Regional Information Systems) del Centro comune di ricerca di Ispra*

Nell'ambito di tale attività (cfr. ad es. Meyer-Roux, A Catchment Based Information System. Third SAI Annual Users Meeting, 19-20 maggio 1998, Baveno), sono stati segnalati al Centro comune di ricerca due ambiti territoriali corrispondenti a una c.d. griglia secondaria di 40×40 km² per i quali il sistema informativo regionale detiene le necessarie informazioni (fra cui modello di elevazione del terreno per la definizione del sottobacino; geometrie dei particellari, serie storica delle informazioni particellari sugli impegni del regolamento (CEE) n. 2078/92, copertura della rete agrometeorologica e della rete di monitoraggio della qualità delle acque per il calcolo delle correlazioni fra pratiche agricole e inquinamento delle acque). L'attività è volta a verificare il modello predisposto dal Centro comune di ricerca al fine di una sua applicazione generalizzata. Sarà così possibile ottenere indicatori di impatto "oggettivi" dell'applicazione delle misure agroambientali.

3. *Costituzione di un osservatorio sulle trasformazioni della copertura e dell'uso del suolo*

Il monitoraggio dell'utilizzo effettivo del territorio rispetto alle linee evolutive definite dagli strumenti di pianificazione territoriale alle diverse scale (dai piani territoriali regionale e provinciali ai piani regolatori generali comunali, dai piani stralcio dell'Autorità di bacino ai diversi piani settoriali) nonché dai programmi di intervento settoriali è un obiettivo perseguito dalla Regione Piemonte nel suo complesso. Il contributo dell'Assessorato all'Agricoltura sarà orientato principalmente agli usi agricoli del suolo e alla individuazione di alcuni elementi strutturali della copertura del suolo e della sua evoluzione nei paesaggi agrari (frammentazione del paesaggio in unità, presenza di strutture lineari nel paesaggio, livello di eterogeneità e/o di diversità del paesaggio) riferibili al cosiddetto "secondo livello" di indicatori del paesaggio-oggetto (cfr. quanto riportato precedentemente al § 5.1.5.2.4).

L'attività, che nelle sue diverse componenti sarà collegata (costituendone un approfondimento territoriale) ad iniziative avviate o già in corso da anni a scala nazionale (come la carta dei suoli d'Italia alla scala 1:250.000, il progetto Agrit del MIPAF concernente la stima di superficie e produzione delle principali coltivazioni agrarie con la tecnica del telerilevamento e l'indagine areale ISTAT sull'uso del suolo cui si è fatto cenno nel § 5.1.5.2.4), consentirà la costruzione di indicatori di impatto relativi a criteri di tipo territoriale.

12.2.3.2. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI DATI

Tutti i tipi di dati, sia quelli operazionali del sistema gestionale che quelli statistici s.l. di fonte extra-gestionale saranno immessi in un datawarehouse regionale attraverso le specifiche funzioni dette di inflow. Il datawarehouse sarà progettato in modo da soddisfare le esigenze di monitoraggio, valutazione e pubblicità (principalmente attraverso Internet), sviluppando il datawarehouse prototipale realizzato nell'ambito di un'azione Interreg II, che verrà proseguita in ambito Interreg III, per il confronto dell'attuazione dei regolamenti comunitari e del piano di sviluppo rurale in quattro aree NUTS 3 dell'arco alpino (provincia di Torino, Valle d'Aosta, dipartimenti della Savoie e della Haute-Savoie).

12.2.3.3. RELAZIONI ANNUALI, VALUTAZIONE INTERMEDIA ED EX POST

Le relazioni annuali, da predisporre entro il 30 aprile, sviluppate con un dettaglio relativo alle singole misure , evidenziano:

- *le modifiche delle condizioni generali che influenzino l'attuazione;*
- *lo stato di avanzamento finanziario e fisico delle misure e delle priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;*
- *le attività di sorveglianza, di controllo finanziario e di valutazione, comprese le modalità di raccolta dei dati;*
- *una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione degli interventi e le eventuali misure adottate;*
- *le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.*

La relazione sulla valutazione intermedia sarà trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. Un eventuale aggiornamento potrà essere disposto entro il 31 dicembre 2005. La valutazione intermedia sarà effettuata, sotto la responsabilità della Regione, da un valutatore indipendente ed sarà condotta in consultazione con la Commissione.

La valutazione intermedia esaminerà in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il PSR, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati; verificherà come sono state impiegate le risorse finanziarie e come si sono svolte la sorveglianza e l'esecuzione.

La valutazione ex post sarà svolta da un valutatore indipendente, verterà su aspetti specifici del PSR e su criteri valutativi comuni rilevanti a livello comunitario, tra cui: le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale; l'occupazione ed il reddito da attività agricole ed extragricole; le strutture agrarie; le produzioni agricole; la qualità; la competitività; le risorse forestali e l'ambiente.

La valutazione ex post è ultimata e trasmessa alla Commissione entro due anni dalla fine del periodo di programmazione. È effettuata sotto la responsabilità della Regione ed è condotta in consultazione con la Commissione.

12.2.4. IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

La Regione istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro sessanta giorni dalla decisione della Commissione di approvazione del PSR.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Regione, autorità responsabile dell'attuazione del PSR, ed è costituito da:

- gli Assessori all'Agricoltura, alla Montagna e Forestazione, all'Ambiente e al Coordinamento delle politiche comunitarie;*
- i responsabili delle Direzioni e dei Settori Regionali coinvolti nella programmazione e nel coordinamento della gestione delle misure;*
- il responsabile della Direzione Regionale Ambiente quale Autorità ambientale della Regione Piemonte;*
- un rappresentante della Commissione (DG AGRI);*
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;*
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;*
- un rappresentante dell'Organismo responsabile dei pagamenti;*
- i rappresentanti degli Enti locali componenti dell'apposito Comitato di Settore;*
- i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative;*
- i rappresentanti delle parti economiche, sociali, ambientali e delle pari opportunità.*

Con apposito regolamento verranno fissate le modalità di funzionamento

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura.

Il Comitato di Sorveglianza ha principalmente i seguenti compiti:

- *valutare l'avanzamento dell'attuazione degli interventi avviati con il PSR;*
-
- *analizzare l'evoluzione delle disparità e dei ritardi di avanzamento sulla base degli indicatori fissati nel PSR;*
- *esaminare la valutazione intermedia;*
- *raccomandare disposizioni per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti in particolare le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni comprese le modalità di raccolta dei dati e le misure da adottare per il superamento dei problemi incontrati nella gestione degli interventi.*

12.2.5. LA CODIFICAZIONE

Sarà conforme al modello fornito dalla Commissione.

12.3. Disposizioni relative alle procedure, ai controlli e alle sanzioni

12.3.1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE

12.3.1.1 AUTORITA' COMPETENTI ED ORGANISMI RESPONSABILI

La Regione è responsabile della programmazione e dell'attuazione del piano di sviluppo rurale per il periodo 2000 – 2006. A tal fine verrà individuata, nel Piano di Sviluppo Rurale, una struttura regionale specifica che avrà la responsabilità del coordinamento per l'applicazione del piano per assicurare sia un monitoraggio continuo sull'andamento della spesa nell'ambito di tutte le specifiche misure, sia un riferimento amministrativo univoco.

Le funzioni di organismo pagatore saranno assunte da AIMA in liquidazione (cui subentrerà AGEA - Agenzia per l'erogazione in agricoltura) sino ad avvenuto riconoscimento dell'organismo pagatore regionale.

La Regione è organismo responsabile delle fasi procedurali fino all'autorizzazione del pagamento, alla quale è delegato ai sensi del Reg.1663/95.

Pertanto, la Regione provvede a:

- Ricezione e protocollazione standardizzate delle domande di aiuto e dei relativi allegati;*
- Informatizzazione dei dati delle domande;*
- Gestione delle istruttorie;*
- Esecuzione dei controlli oggettivi e amministrativi;*
- Predisposizione degli elenchi di liquidazione;*
- Archiviazione dei documenti.*

La Regione può trasferire e/o delegare agli Enti Locali parte delle proprie competenze in materia agricola, ove sia previsto dalla legislazione regionale.

Di conseguenza, le funzioni amministrative relative all'attuazione di alcune misure o parte di procedimenti amministrativi delle stesse, potranno essere di competenza degli Enti Locali restando la responsabilità primaria in capo alle Regioni e Province Autonome.

L'Organismo pagatore :

1) Supporterà l'attività della Regione nell'ambito dell'attuazione del Piano tramite:

- definizione concordata delle modalità di interscambio dati;*
- esecuzione di controlli informatici nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.*

2) Provvederà, in qualità di Organismo pagatore, all'esecuzione dei pagamenti e alla comunicazione degli esiti degli stessi alla Regione.

12.3.1.2 ATTUAZIONE

L'attuazione del Piano avverrà secondo quanto previsto dalle linee direttrici emanate dalla CE per la certificazione di revisione contabile dei conti del FEOGA. Tali linee direttrici verranno esplicitate in un unico documento denominato "Manuale delle procedure di attuazione del Regolamento CE 1257/99" predisposto dall'Organismo pagatore d'intesa con le Amministrazioni Regionali .

Per ogni Regione, il dettaglio delle procedure di attuazione sarà definito con atti della Giunta Regionale.

Sulla base delle procedure di attuazione la Regione provvederà :

- alla definizione, concertata con l'Organismo pagatore, della modulistica: in particolare la Regione formulerà un proprio modulo completo di tutte le informazioni necessarie per la gestione di ciascuna misura ovvero per una gestione diversificata di diverse misure;

- alla apertura e pubblicizzazione dei termini di presentazione delle domande, secondo modalità standardizzate ;

- a fissare le modalità di identificazione delle domande secondo standard concordati con AIMA in liquidazione;

- alla raccolta, protocollazione e archiviazione delle domande;

- alla informatizzazione dei dati delle domande;

- alla gestione istruttoria delle singole domande di contributo o dei progetti che sarà effettuata sulla base di priorità individuate con atti amministrativi adottati preventivamente alla emissione del bando o alla apertura dei termini di presentazione delle domande.

12.3.1.3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE

0- Istruzioni per l'applicazione del piano

In attuazione del Piano di Sviluppo Rurale e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, con successiva Deliberazione della Giunta regionale verranno emanate le "Istruzioni per l'applicazione del piano", nelle quali verranno specificati in modo dettagliato i punti seguenti dei quali si tracciano le linee generali.

1- Bando apertura presentazione domande

1. L'Ente competente emana il bando per l'accesso agli aiuti previsti dalle misure, effettuando adeguata pubblicità attraverso gli strumenti più efficaci.

2. Nel bando vengono, tra l'altro, precisati:

- la data di apertura e chiusura della presentazione delle domande;*
- la documentazione da presentare;*
- gli uffici competenti alla ricezione, istruttoria e decisione per la concessione degli aiuti;*
- l'autorità alla quale è possibile ricorrere nel caso di diniego della concessione degli aiuti;*
- le regole che disciplinano la misura;*
- l'entità degli aiuti;*
- i criteri di selezione;*

- ogni altro elemento ritenuto necessario per un'efficace ed efficiente applicazione della misura.

2- Bandi mirati

I bandi possono essere anche mirati, cioè finalizzati a risolvere situazioni specifiche settoriali o territoriali o in particolare per l'attuazione di iniziative inserite in strumenti di programmazione negoziata ai sensi della legislazione vigente oppure inseriti in programmi che adottano il metodo della programmazione negoziata.

3- Azioni a regia

Per alcune misure o azioni può essere effettuata un'azione a regia quando sono direttamente interessati la Regione o altri Enti Pubblici.

4- Collaborazioni

Per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale gli Enti competenti, per una o più fasi, possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati (Enti strumentali, Enti locali, Università ed Istituzioni tecnico-scientifiche, Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni Cooperativistiche agricole, Organizzazioni dei Produttori Agricoli, Ordini e Collegi Professionali, ecc.) con le modalità e condizioni che verranno definite in apposite convenzioni.

Comunque la decisione e la responsabilità della concessione degli aiuti viene sempre effettuata dall'Ente pubblico competente.

5- Semplificazione procedurale

Circa la documentazione e le procedure verranno adottate le semplificazioni previste dalla legislazione nazionale vigente (autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ecc.).

6 - Modulistica

La Regione stabilisce la modulistica per la presentazione, l'istruttoria e la valutazione delle domande, nel rispetto delle indicazioni fornite dallo Stato, dall'Organismo Pagatore e dall'Unione Europea.

7 - Parametri standardizzati

Può essere previsto nelle "Istruzioni per l'applicazione del Piano" da parte della Regione il ricorso a parametri standard per la valutazione delle domande di aiuto, riguardanti tra l'altro:

- il prezzo delle opere e investimenti in genere;
- il numero di giornate lavorative necessarie per la conduzione dell'azienda agricola (tabella ettaro/coltura);
- la conversione del bestiame in U.B.A.

8 - Classificazione territorio

1. Il territorio piemontese è distinto nelle seguenti zone:

- pianura
- collina
- montagna.

All'interno di ogni zona possono essere individuate delle sottozone o fasce di marginalità.

Il territorio classificato come montagna coincide con quello classificato svantaggiato dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva CEE/75/268. L'elenco dei comuni è inserito nel precedente punto 6.3.

2. Nel caso di aziende agricole che ricadano in più di una zona, deve essere fatto riferimento:

- alla zona dove ricade il centro aziendale;

oppure

- alla zona dove ricade la maggiore parte della SAU. Nella SAU non vengono conteggiati gli alpeggi (per le agevolazioni relative all'attività forestale si tiene conto inoltre della superficie boscata);

oppure

- alla zona dove ricade il sedime d'opera.

Nel caso di aziende agricole associate che ricadono in più di una zona o di una Provincia deve essere fatto riferimento alla zona o Provincia dove ricade la maggior parte dei terreni.

9 - Definizioni:

Imprenditore agricolo: soggetto (persona fisica o persona diversa da quelle fisiche) che svolge in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in regola con i necessari adempimenti di legge.

Imprenditore agricolo a titolo principale: imprenditore agricolo (persona fisica o persona diversa da quelle fisiche) che ricava dalla attività agricola la parte prevalente (cioè oltre il 50 %) del proprio reddito totale e, se persona fisica, che dedica alla attività agricola la parte prevalente (cioè oltre il 50%) del proprio tempo di lavoro.

Azienda agricola a carattere familiare o a conduzione familiare: azienda nella quale il conduttore con il proprio nucleo familiare è in grado di fornire almeno un terzo della forza lavorativa necessaria all'attività agricola aziendale.

10- Acconti, anticipi e saldi

- 1. Possono essere erogati acconti in corso d'opera per investimenti od attività pari al massimo a quanto realizzato.*
- 2. Previo rilascio di fideiussione, possono essere erogati anticipi all'inizio dell'esecuzione di investimenti o attività, sia a beneficiari pubblici che privati.*
- 3. Gli acconti e gli anticipi non possono superare il 90% del contributo; i saldi sono erogati ad ultimazione degli investimenti o delle attività.*

11. Restituzione contributi erogati

- 1 - I soggetti che hanno ricevuto acconti in corso d'opera e non realizzano, o realizzano in parte o in modo non soddisfacente, decadono dagli aiuti ricevuti e sono tenuti a restituire gli acconti ricevuti maggiorati degli interessi legali.*
- 2 - I soggetti che hanno ricevuto anticipi previa fideiussione e non realizzano, o realizzano in parte o in modo non soddisfacente, decadono dagli aiuti ricevuti; pertanto l'Ente competente riscuote la fideiussione pari all'importo dell'aiuto erogato maggiorato degli interessi legali.*

- 3 - *I soggetti che hanno realizzato gli investimenti e hanno già ricevuto gli aiuti ma non mantengono le opere per il numero di anni indicati nelle prescrizioni, decadono dagli aiuti concessi e sono pertanto tenuti alla restituzione degli aiuti per la somma pari al periodo ancora mancante maggiorato degli interessi legali.*
- 4 - *Fino a quando non vengono restituite le somme è sospesa per i soggetti interessati la concessione degli aiuti previsti dal presente Piano.*

12.3.2. DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI

Vengono effettuati controlli informatizzati sul 100% delle domande presentate.

I controlli sono eseguiti in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

Il beneficiario ha l'obbligo di permettere alle competenti autorità l'accesso alla propria azienda, di accompagnare o far accompagnare da un proprio rappresentante gli agenti incaricati del controllo e di consentire loro l'accertamento del rispetto degli impegni, rendendo disponibile a tale scopo tutta la documentazione necessaria.

Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

- 1 - *Per quanto riguarda la concessione di premi ad ettaro o a capo di bestiame, l'attività di controllo è impostata sulla base dei reg. CEE 3508/92, 3887/92, con particolare riferimento ai controlli sulle superfici e gli animali per i quali vengono richiesti premi e indennità: in tale caso le superfici e gli animali dovranno essere identificati ai sensi degli art. 4 e 5 del reg. CEE n. 3508/92.*

L'art. 9, par.1 e 2 del reg. CEE 3887/92 si applica al sostegno correlato alla superficie. L'art. 10, par. 2, 3, 7, 11 e 12 dello stesso regolamento si applica al sostegno correlato agli animali.

L'art. 11 par. 1, lettera a) e gli articoli 12,13,e 14 del reg. CEE 3887/92 si applicano ad entrambi i tipi di sostegno.

12.3.2.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Il controllo amministrativo sul 100% delle domande presentate è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno, con i dati del sistema integrato, relative alle particelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi concessione indebita di aiuti. E' soggetto a controllo amministrativo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

In particolare l'istruttoria delle domande di aiuto terrà conto:

- di una valutazione dei requisiti di ammissibilità,*
- di un'analisi tecnico - economica, qualora lo richieda la misura,*
- dell'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni di altri soggetti, se necessari.*

A conclusione dell'istruttoria:

- *per ogni domanda, verrà redatto un verbale di ammissibilità a finanziamento;*
- *e verranno predisposti gli elenchi dei beneficiari ammessi. Tali elenchi saranno coerenti con le disponibilità finanziarie della misura cui fanno riferimento e con i verbali di istruttoria positivi.*

Verranno autorizzate e pagate a carico del FEAOG-G da parte dell'Organismo Pagatore le spese sostenute dai beneficiari finali posteriormente alla data di ricevibilità del Piano di sviluppo rurale da parte della Commissione Europea .

Le procedure di attuazione potranno eventualmente indicare per ogni singola misura date diverse di ammissibilità al finanziamento delle spese sostenute da parte dei beneficiari finali sempre successive a quella di ricevibilità del Piano da parte della Commissione e comunque in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento CE n. 2603/99.

Il pagamento ai beneficiari finali avverrà sulla base della verifica del rispetto dei requisiti di conformità dell'intervento con quanto previsto all'approvazione dello stesso.

- *Per le misure di sostegno agli investimenti si terrà conto anche :*
- *dell'accertamento tecnico, amministrativo e contabile corredato della relativa documentazione, comprovante in maniera oggettiva l'effettiva e conforme realizzazione del progetto;*
- *della certificazione tecnica rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, ove necessario.*

Per gli investimenti potranno essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria.

Possono, pertanto essere concesse anticipazioni al soggetto beneficiario pubblico o privato, previo rilascio di garanzia fideiussoria rilasciata da Istituti Bancari o Assicurativi a favore dell'Organismo pagatore.

La garanzia deve essere rilasciata per l'intero importo da finanziare, deve avere validità per l'intera durata dei lavori, e avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo pagatore. Lo svincolo della fideiussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo.

Le Regioni provvederanno alla raccolta delle polizze fideiussorie a favore dell'Organismo Pagatore secondo lo schema predisposto dallo stesso e tramite procedure concordate che verranno formalizzate in apposita circolare dell'Organismo pagatore.

Il pagamento ai beneficiari finali verrà effettuato dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base di elenchi accompagnati da una dichiarazione di ammissibilità. Detto organismo pagatore provvederà anche alla loro contabilizzazione in relazione ai vari interventi, conformemente al modello di codificazione fornito dalla Commissione.

12.3.2.2 CONTROLLI IN LOCO

1. *I sistemi di gestione e controllo sono tali da assicurare un'esecuzione adeguata ed efficace degli interventi e delle azioni programmate.*

Per tutte le misure i controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento CE n. 3887/92 e vertono, ogni anno, su almeno il 5% dei beneficiari comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sviluppo rurale previsti nel Piano di Sviluppo Rurale.

Per le misure che comportano l'erogazione di premi saranno effettuati controlli esaustivi su almeno il 5% dei beneficiari compresi i beneficiari relativi agli impegni pluriennali. Tali controlli, a campione, estratto sulla base dell'analisi del rischio, dovranno essere effettuati sul posto e concludersi con un dettagliato rapporto di ispezione che dovrà dimostrare il rispetto degli impegni assunti dal singolo beneficiario per la misura considerata, nonché per tutte le altre misure richieste nell'ambito del Piano dallo stesso beneficiario controllabili al momento della visita in loco.

Per le misure di sostegno agli investimenti la procedura di autorizzazione e pagamento di ogni progetto è esaustiva del controllo in quanto riguarderà:

- la corrispondenza degli importi, messi in liquidazione ai beneficiari finali, con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa reperibile ai vari livelli;*
- l'adequatezza e fondatezza delle domande di pagamento (anticipi, stati di avanzamento e saldi) che devono basarsi su spese effettivamente sostenute o sulla base di garanzie fideiussorie, nel caso di anticipi;*
- la presenza di eventuali carenze o rischi nell'esecuzione di azioni e interventi;*
- l'accertamento che i contributi finanziari erogati rientrino nei limiti fissati e che siano stati pagati ai destinatari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;*
- la destinazione dei trasferimenti di risorse assegnate;*
- l'accertamento che la destinazione o la prevista destinazione dell'intervento finanziato corrisponde a quella descritta nella domanda.*

Nel caso di aziende biologiche le verifiche aziendali relative agli adempimenti tecnici saranno effettuate dagli Organismi di controllo riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91, che dovranno comunicare tempestivamente agli Uffici istruttori le eventuali irregolarità riscontrate.

2. *Gli interventi finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale per macchinari e di durata decennale per le strutture e rientrano nel campione del 5% annuo di controlli in loco.*

3 - *Per quanto riguarda la concessione di aiuti per attività nelle istruzioni per l'applicazione del Piano la Regione stabilirà i parametri procedurali per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche. I controlli in loco permetteranno di accertare l'effettivo e regolare svolgimento dell'attività finanziata.*

4 - *La Regione effettuerà inoltre i controlli che verranno richiesti dall'Organismo pagatore, dallo Stato e dall'Unione Europea.*

12.3.3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SANZIONI

1. *Per quanto riguarda le sanzioni relative alle misure che interessano le superfici ed il numero degli animali si fa riferimento ai regolamenti CE n. 3887/92 e 3508/92.*

In ogni caso le sanzioni saranno efficaci, proporzionali e dissuasive.

2. *Per quanto riguarda la concessione di aiuti per investimenti si pronunzia la decadenza degli aiuti nel caso di:*

- non mantenimento delle opere per il numero di anni prescritto*
- mancata o parziale o non idonea realizzazione dell'investimento.*

In tali casi è prevista:

- la restituzione delle somme previste maggiorate degli interessi legali;*
- la sospensione di tutti gli aiuti previsti dal Piano fino a quando non viene effettuata la restituzione delle somme.*

3. *I contributi concessi vengono, in ogni caso, revocati qualora il soggetto beneficiario o:*

- non realizzi l'intervento o non lo realizzi in parte*
- non raggiunga gli obiettivi o*
- non rispetti gli impegni in relazione ai quali essi sono stati concessi o*
- non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione o altrimenti determinati.*

Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione, da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del Regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici si procederà:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, maggiorate degli interessi legali,*
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.*

- all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L.23 dicembre 1986, n.898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede il pagamento, entro novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. La legge prevede inoltre che fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione. .

4 - Restano salve le eventuali ulteriori azioni amministrative e penali previste dalla legislazione nazionale o richieste dalla Commissione dell'Unione Europea.

12.3.4. PUBBLICITÀ ADEGUATA

Verranno utilizzati gli strumenti disponibili:

- Divulgazione in forma cartacea, mediante anche la pubblicazione come Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- Divulgazione multimediale;
- Pagine web Internet con una sezione apposita dedicata al Programma di Sviluppo rurale sul sito della Regione Piemonte;
- Una presentazione ufficiale delle linee del piano è avvenuta durante la Conferenza regionale sull'Agricoltura che si è tenuta a Torino il 29 e 30 novembre 1999.

12.4. Scheda finanziaria per la valutazione

Per le attività di valutazione, sono previsti nell'arco della durata del PSR stanziamenti per 0,15 MEURO di quota FEOGA, entro il limite dell'1% consentito dall'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 1750/1999, ed una spesa pubblica complessiva di 0,30 MEURO.

Con tale stanziamento si prevede di fare fronte alla valutazione: ex-ante, intermedia, ex-post.

La valutazione ex-ante è stata affidata, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, con determinazione dirigenziale n. 180 del 29 luglio 1999 all'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) di Roma. Il costo impegnato è di Lire 120 milioni (EURO 61.975) tale importo è da erogarsi direttamente all'INEA.

12.5. Eccezioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. Il settore per il quale viene richiesta l'eccezione.

Non viene concesso alcun sostegno per investimenti che rientrino nell'ambito delle competenze delle organizzazioni comuni di mercato, con l'eccezione del settore ortofrutticolo, comparti ortofrutticolo e corilicolo, come più avanti specificato.

2. La motivazione di tale eccezione.

La motivazione di tale eccezione va ricondotta alla necessità di sostenere un settore quale quello ortofrutticolo:

a) che richiede una profonda ristrutturazione, a causa dei cambiamenti quali-quantitativi dei consumi, dei mutamenti dei rapporti tra le componenti delle filiere, del processo di liberalizzazione degli scambi, e dunque un sostegno pubblico straordinario e di lungo periodo; in effetti, l'utilizzazione del solo sostegno derivante dal Reg. (CE) n. 2200/96, date, da un lato, l'esiguità e, dall'altro l'indeterminatezza della dotazione finanziaria (l'entità dell' aiuto finanziario viene comunicata diversi mesi dopo la conclusione delle attività) non consente di programmare con ragionevole certezza investimenti strutturali di rilevante importo, complessità e ricaduta sul tessuto economico ;

b) spesso falciato da eventi meteorici negativi (grandine, geli precoci, ecc.) e da crisi di mercato, per cui le risorse che derivano dai P.O. cambiano in funzione dell'andamento della produzione e risultano insufficienti, da un lato, per mantenere l'attuale livello di sostegno pubblico degli impianti e, dall'altro, per coprire la richiesta del settore per il rinnovo degli impianti e per gli investimenti di commercializzazione;

c) che vede ancora un'insufficiente rappresentatività delle Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli riconosciute, come precisato al punto 3, il quale riporta una serie di sintetiche informazioni circa l'applicazione in Piemonte del Reg. (CE) n.2200/96 (organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli); le O.P. in effetti, non operano su tutto il territorio regionale, per cui l'immediata applicazione del principio di incompatibilità porterebbe ad una discriminazione nei confronti di imprese che non potrebbero beneficiare di alcun tipo di sostegno agli investimenti e per le quali il PSR rappresenterebbe l'unico sostegno agli investimenti;

d) trattasi di un settore che si è giovato nel periodo di programmazione 1994/1999 di finanziamenti previsti dai Reg. (CE) 950/97, Reg. CEE 951/97, Reg. CEE 2081/93 ob. 5b per le seguenti categorie di investimento:

1 - produzione: sull'ob. 5b sono stati finanziati 320 progetti per un volume di investimento di 11 miliardi di lire e per una spesa pubblica di 5,5 miliardi; sul Reg. (CE) 950/97 sono stati finanziati circa 150 progetti per un contributo di 6,5 miliardi.

2 - commercializzazione: sull'ob. 5b 18 impianti di commercializzazione per un volume di investimento pari a 6,8 miliardi e un contributo pubblico di 3.7 miliardi di lire; sul Reg. 951/97 i progetti finanziati sono stati 30 per un volume di investimento di 94 miliardi e per una spesa pubblica complessiva di 36,1 miliardi.

A favore del miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli hanno inoltre operato aiuti di stato regionali.

Dal complesso dei contributi erogati emerge un rilevante fabbisogno del settore per quanto attiene la fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti.

Infatti la media annua di spesa pubblica destinata al comparto è stata di circa 13,5 miliardi di lire all'anno, comprendendo contributi erogati ai sensi del Reg. (CE) 950/97, del Reg. (CE) 951/97, del Reg. CEE 2081/93 ob. 5b, e anche sul Reg. (CE) 2200/96.

Se per il sostegno del settore venisse utilizzato solo il Reg. (CE) 2200/96 tale sostegno sarebbe forzatamente ridotto: la quota UE relativa ai Programmi Operativi di tutte le O.P., che ammonta mediamente a circa 4,5 miliardi di lire/anno, non è in grado di coprire la richiesta di sostegno del settore per il rinnovo degli impianti, per gli investimenti per la lavorazione e commercializzazione e neppure a mantenere l'attuale livello di sostegno pubblico.

3. Alcune sintetiche informazioni sull'applicazione in Piemonte del Reg. (CE) n.2200/96 (organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli) e sulle O.P. riconosciute. Come noto, il Reg. (CE) n.2200/96 considera le Organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli (O.P.) come elementi portanti per la realizzazione degli obiettivi del regolamento che in estrema sintesi sono quelli della programmazione della produzione ed adeguamento della medesima alla domanda, della concentrazione dell'offerta, della riduzione dei costi di produzione, della promozione di pratiche culturali rispettose dell'ambiente. Le O.P. si dotano di uno strumento di programmazione pluriennale della attività in funzione degli obiettivi del regolamento denominato Programma Operativo (oppure Piano d'Azione in taluni casi previsti dal regolamento stesso).

La Regione Piemonte ha riconosciuto O.P. per i seguenti prodotti (ed ha approvato i relativi Programmi Operativi/Piani d'Azione) come di seguito indicato (dati riferiti al 1999):

A. Prodotti ortofrutticoli:

- **"LAGNASCO GROUP"**, Via Garibaldi, 3 - 12030 Lagnasco (CN), n. soci produttori 283, **fatturato L. 27.730.974.056**, Programma operativo di cinque anni (scadenza 2003);

- "Associazione tra Produttori Ortofrutticoli **PIEMONTE ASPROFRUT**" Via Caraglio, 16 - 12100 Cuneo, n. soci produttori 1.204, **fatturato L. 58.914.271.590**, Programma operativo : cinque anni (scadenza 2003).

B. Frutta a guscio (nocciole)

- "Associazione Produttori Frutta a Guscio Piemontesi **ASPROCOR**" P.zza Cristo RE, 16 - 12051 Alba (CN), n. soci produttori 642, **fatturato L. 10.103.473.560**, Piano d'Azione: tre anni (scadenza 2000).

- "Associazione Produttori Frutta a Guscio **ASCOPIEMONTE**" Via Ferrera, 12 - 12050 Cravanzana (CN), n. soci produttori 726, fatturato **L. 8.590.000.000**, Programma operativo : cinque anni (scadenza 2003).

La rappresentatività stimata riguardante i prodotti indicati (media triennio considerato per il riconoscimento) è la seguente (i dati di riferimento a livello regionale derivano dalle indagini campionarie effettuate all'interno del SISTAN dalla Regione Piemonte):

- prodotti ortofrutticoli (il dato di rappresentatività è riferito alla frutta): superficie 29%, quantità 33%, fatturato 28%;

- frutta a guscio (nocciole): produttori 37%, quantità 39%, fatturato 39%.

4. I contenuti dei Programmi Operativi/Piani d'Azione approvati.

I Programmi Operativi/Piani d'Azione approvati prevedono in sintesi le seguenti azioni ed interventi:

1. Organizzazioni dei Produttori riconosciute per i prodotti ortofrutticoli

- programmazione della produzione e cioè razionalizzazione del catasto e dei sistemi di monitoraggio delle produzioni nonché orientamento produttivo (servizi);*
- adeguamento della produzione alla domanda e cioè progetti di riconversione produttiva e di difesa attiva delle colture dalle avversità climatiche (impianti frutteti con varietà selezionate, impianti antigelo e antigrandine);*
- miglioramento della qualità dei prodotti e cioè progetti per applicare la certificazione dei prodotti e dei sistemi di qualità (servizi);*
- concentrazione dell'offerta e cioè adeguamento e gestione impianti (di frigoconservazione e stoccaggio) nonché potenziamento del servizio commerciale;*
- valorizzazione commerciale e cioè iniziative per sviluppare l'interesse dei consumatori verso produzioni di elevata qualità (servizi);*
- riduzione dei costi di produzione e cioè razionalizzazione delle pratiche agronomiche ed irrigue, delle fasi di pre e post-raccolta (adozione di macchine ed attrezzature innovative), nonché della movimentazione di magazzino (attrezzature);*
- regolarizzazione dei prezzi alla produzione e ridefinizione dei ritiri e cioè pianificazione e realizzazione di strategie per accordi interprofessionali (servizi);*
- ottenimento di produzioni nel rispetto dell'ambiente e cioè disciplinari di produzione integrata, progetti per la diffusione di sistemi produttivi a basso impatto ambientale (servizi) nonché razionali sistemi di imballaggio.*

Relativamente all'Associazione Lagnasco Group a fronte di una previsione di spesa per l'anno 2000 di 3,59 miliardi di lire, ripartita in 1 miliardo per le risorse umane e 2,5 per le risorse tecniche, si evidenzia che la spesa in strutture e impianti fissi di lavorazione è pari a 1,7 miliardi (70% delle risorse tecniche).

Relativamente all'Associazione Asprofrut a fronte di una previsione di spesa per l'anno 2000 di 6,42 miliardi di lire ripartita in 1,98 per le risorse umane e 4,31 per le risorse tecniche, si evidenzia che la spesa in strutture e impianti fissi di lavorazione è pari a 0.95 miliardi (22% delle risorse tecniche).

2. Organizzazioni dei Produttori riconosciute per la frutta a guscio (nocciole).

Alcune azioni sono analoghe a quelle descritte per le O.P. ortofrutticole (razionalizzazione del catasto e dei sistemi di monitoraggio delle produzioni, gestione ed adeguamento delle strutture per la commercializzazione, potenziamento delle attività commerciali).

Particolare rilievo assumono le iniziative per il miglioramento qualitativo delle produzioni e per la riduzione di costi di produzione, consistenti nella adozione di razionali sistemi di raccolta (reti di raccolta) e nel miglioramento dei sistemi di essiccazione e di stoccaggio (adeguamento attrezzature ed impianti).

Eguale dicasi per quanto riguarda l'ottenimento di prodotti adottando pratiche colturali rispettose dell'ambiente (miglioramenti agronomici ai nocciolati per evitare l'erosione del terreno e spollonatura manuale).

Relativamente all'Associazione Piemonte Asprocor a fronte di una previsione di spesa per l'anno 2000 di 0,65 miliardi di lire, ripartita in 130 milioni per le risorse umane e 0,54 miliardi per le risorse tecniche, si evidenzia che non è prevista alcuna spesa per strutture e impianti fissi di lavorazione e per materiali di propagazione.

Relativamente all'Associazione Ascopiemonte a fronte di una previsione di spesa per l'anno 2000 di 0,42 miliardi di lire ripartita in 110 milioni di lire per le risorse umane e 302 milioni per le risorse tecniche, si evidenzia che non è prevista alcuna spesa per strutture e impianti fissi di lavorazione e per materiali di propagazione.

In conclusione si evince, in particolare dai fatturati precedentemente riportati, come le dimensioni, strutturali e finanziarie, delle O.P. piemontesi siano di molto inferiori rispetto a realtà associative operanti in altre Regioni italiane.

Soprattutto per la frutta a guscio (nocciolo), trattandosi di una produzione estremamente ridotta, di pregio, localizzata in un limitato areale di produzione all'interno del territorio provinciale di Asti e Cuneo, le ridotte possibilità finanziarie delle O.P. (a fronte della percentuale massima accordata del 2,9% della PLV commercializzata avrebbero disponibili complessivamente 500 milioni di lire) determinerebbero un'impossibilità a svolgere un qualsiasi intervento.

5. GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO DEI QUALI SI RICHIEDE L'ECCEZIONE A NORMA DELL'ART. 37, PAR. 3, 2° COMMA, PRIMO TRATTINO DEL REG. CE 1257/99 E DEI QUALI SI PREVEDE IL SOSTEGNO DA PARTE DEL PSR SONO I SEGUENTI:

5.1 Investimenti aziendali (da finanziarsi ai sensi degli art. da 4 a 7 del reg. (ce) 1257/99)

a) relativamente al comparto ortofrutticolo:

- impianti per la difesa attiva dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute: verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.

- acquisti di carri raccolta e attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e non aderenti alle O.P. riconosciute; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.

- impianti per lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

L' acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato, esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P., dalle risorse dei Programmi Operativi, quindi è escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.

b) relativamente al comparto corilicolo:

- impianti e reimpianti noccioleti, realizzati da produttori aderenti – alle O.P. riconosciute dalle O.C.M.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..

- acquisti di strumenti per la raccolta e di attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute e da produttori non aderenti ad O.P; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..

- impianti per la raccolta, lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili): verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

5.2 Misure collettive di commercializzazione (da finanziarsi ai sensi degli art. da 25 a 28 del reg. ce 1257/99)

Le misure collettive inerenti interventi per la commercializzazione relativamente alla tipologie di investimento di seguito specificate e la cui realizzazione comporti, in merito a ciascun intervento, una spesa complessiva superiore a un importo di 500 milioni di lire per il settore ortofrutticolo e 250 milioni di lire limitatamente al comparto corilicolo stante le ridotte dimensioni dello stesso come precedentemente evidenziato, sono realizzate nell'ambito delle misure del presente P.S.R.:

- *acquisizione, realizzazione e ristrutturazione di strutture di commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali;*
- *introduzione di nuove linee di produzione e/o confezionamento innovative;*
- *smaltimento dei residui di lavorazione e dei sottoprodotti di provenienza agroalimentare;*
- *imballaggi e confezioni di pregio per il prodotto finalizzato al miglioramento qualitativo;*
- *investimenti per le spedizioni ed il trasporto dei prodotti ortofrutticoli finalizzati alla commercializzazione e distribuzione.*
- *investimenti per acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili).*

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

5.3 Le richieste di modifica dei P.O. per stralciare da essi gli interventi in precedenza descritti affinché siano finanziabili sul P.S.R. saranno presentate dalle rispettive O.P. ed i P.O. modificati saranno approvati dalla Regione entro i termini previsti dal Reg. CEE 2200/97 e s.m.e i..

Sarà cura dell'Amministrazione regionale, responsabile sia della gestione del PSR che dell'approvazione dei Programmi operativi presentati ai sensi del Reg. (CE) 2200/96 garantire:

- *che gli interventi realizzati a livello di aziende agricole individuali appartenenti ad O.P. siano coerenti con le strategie perseguite dall'Organizzazione dei produttori riconosciute, e più in generale che per tutti gli investimenti realizzati presso le aziende agricole, soci e non soci delle O.P., sia garantita la coerenza con gli obiettivi e le finalità definite nell'ambito delle misure attuate con la O.C.M., ;*
- *che la stessa azienda agricola per il medesimo intervento non usufruisca di più aiuti comunitari.*

A tal fine la Regione assicura costanti ed efficaci controlli per garantire la necessaria coerenza tra le misure del P.S.R. e gli interventi previsti dalle O.C.M.